Data: 30/09/2017



# **Ufficio Giudice Unico Sportivo**

#### Procedimento n. GSP17017

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Segnalazione del Procuratore Federale dd. 22/09/2017 relativo all'incontro (8860) di Campionato Nazionale

Maschile Under 19 disputatosi a Weihenstephan Arena (BZ) il 10/09/2017 tra WSV Sterzing Vipiteno U19 (008) e

SV Kaltern Caldaro U19 (042).

C) Decisioni:

B) Precedenti:

**Perdita gara** inflitta alla squadra dell' **S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. (042)** con il punteggio di 5 - 0 per impiego non consentito del giocatore Reffo Giovanni e trasmissione degli atti al Procuratore Federale.

D) Motivazione:

### S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. (042)

- esaminata la segnalazione del Procuratore Federale dalla quale si evince che alla partita in questione avrebbe partecipato il giocatore Reffo Giovanni, tesserato per la società SV Kaltern Caldaro, nonostante la squalifica pendente di una giornata di campionato, comminata da questo stesso Giudice Sportivo al termine della stagione agonistica scorsa (GSP 16187);
- verificata la fondatezza di detta denuncia;
- considerato che l'affiliato è diretto destinatario di ogni comunicazione da parte degli Organi della F.I.S.G. riguardante un proprio tesserato, ivi compresa quella avente ad oggetto un provvedimento disciplinare inflitto al medesimo tesserato;
- considerato che l'affiliato è tenuto a dare tempestiva notizia all'interessato della comunicazione che lo riguarda e a <u>vigilare</u>, successivamente, in caso di squalifica di un proprio giocatore, <u>sull'osservanza del provvedimento disciplinare inflitto</u> dall'Organo di Giustizia competente;
- considerato, altresì, che all'epoca della comminazione della squalifica di cui trattasi, il giocatore Reffo Giovanni militava nelle fila della soc. SV Kaltern Caldaro, così come vi milita anche nella corrente stagione sportiva e che pertanto la citata società è da ritenersi la principale, se non unica responsabile dell'avvenuto indebito impiego dell'atleta Reffo Giovanni;
- ritenuto che <u>l'impiego non consentito</u> di un giocatore, in quanto <u>squalificato</u>, costituisce di per sé un fatto idoneo ad <u>impedire il regolare svolgimento</u> di un incontro, sotto il profilo dell' <u>equità sportiva</u> e che conseguentemente, nel caso che ci occupa, alla squadra ospite vada comminata la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5 0;
- ciò premesso, visto l'art. 30 del Regol. di Giustizia

#### infligge

alla squadra dell'SV Kaltern Caldaro la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 5 - 0.

- visto l'art. 30, n.2 Regol. di Giustizia



## <u>dispone</u>

la <u>trasmissione degli atti al Procuratore Federale</u> perché accerti - in ordine circostanze che hanno condotto all' impiego non consentito del tesserato Reffo Giovanni - eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società SV Kaltern Caldaro, nonché dello stesso giocatore Reffo Giovanni.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. (042).

Il Giudice Unico Sportivo Avv. Franco Biasi